

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. 097/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

Regolamento abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 3/2/2023, n. 025/Pres. (B.U.R. 15/2/2023, n. 7), a seguito dell'abrogazione del DPREg. 209/2012 a decorrere dall'1/3/2023.

ABROGATO

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

- Art. 1 Modifiche al titolo del DPRReg 209/2012
- Art. 2 Modifiche all'articolo 1 del DPRReg 209/2012
- Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del DPRReg 209/2012
- Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del DPRReg 209/2012
- Art. 5 Modifiche all'articolo 4 del DPRReg 209/2012
- Art. 6 Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 209/2012
- Art. 7 Modifiche all'articolo 6 del DPRReg 209/2012
- Art. 8 Modifiche all'articolo 7 del DPRReg 209/2012
- Art. 9 Modifiche all'articolo 8 del DPRReg 209/2012
- Art. 10 Modifiche all'articolo 9 del DPRReg 209/2012
- Art. 11 Modifiche all'articolo 10 del DPRReg 209/2012
- Art. 12 Modifiche all'articolo 11 del DPRReg 209/2012
- Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del DPRReg 209/2012
- Art. 14 Inserimento degli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater del DPRReg 209/2012
- Art. 15 Modifica della rubrica del capo III del titolo II del DPRReg 209/2012
- Art. 16 Modifiche all'articolo 15 del DPRReg 209/2012
- Art. 17 Modifiche all'articolo 16 del DPRReg 209/2012
- Art. 18 Modifiche all'articolo 17 del DPRReg 209/2012
- Art. 19 Inserimento dell'articolo 18 bis del DPRReg 209/2012
- Art. 20 Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 209/2012
- Art. 21 Inserimento degli articoli 19.1, 19.2 e 19.3 del DPRReg 209/2012
- Art. 22 Abrogazione dei titoli II bis e III del DPRReg 209/2012
- Art. 23 Modifica all'articolo 31 del DPRReg 209/2012
- Art. 24 Modifiche all'articolo 32 del DPRReg 209/2012
- Art. 25 Modifiche all'articolo 34 del DPRReg 209/2012
- Art. 26 Modifica all'articolo 35 del DPRReg 209/2012
- Art. 27 Modifica all'articolo 36 del DPRReg 209/2012
- Art. 28 Sostituzione dell'articolo 37 del DPRReg 209/2012
- Art. 29 Modifiche all'articolo 38 del DPRReg 209/2012
- Art. 30 Abrogazione degli articoli 39 e 39 bis del DPRReg 209/2012
- Art. 31 Abrogazione dell'allegato A al DPRReg 209/2012
- Art. 32 Inserimento degli allegati E bis ed E ter al DPRReg 209/2012
- Art. 33 Entrata in vigore e disciplina transitoria

art. 1 modifiche al titolo del DPRReg 209/2012

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012) è sostituito dal seguente <<Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012>>.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere c) e c bis) del comma 1 sono abrogate;
- b) al comma 2 le parole: <<agli articoli 5, 6, 6 bis e 7 della legge regionale 2/2012>> sono sostituite dalle parole: <<agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2/2012, nonché dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>)>>;
- c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: <<di cui all'articolo 11>> sono inserite le seguenti parole: <<, incluse le eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 14 bis e 14 ter,>>;
- d) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<finanziamenti agevolati>> sono inserite le seguenti parole: <<, anche in forma di leasing finanziario o di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,>> e dopo le parole: <<di cui all'articolo 16>> sono inserite le seguenti parole: <<, incluse le eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 19.1 e 19.2,>>;
- e) alla fine della lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera in forma di leasing finanziario, le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>;
- f) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:
<<b bis) finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine;>>;
- g) le lettere c), d) ed e) del comma 2 sono abrogate;
- h) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso di finanziamenti in forma di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<del FRIE, della Sezione per le garanzie, e del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<del FRIE e del Fondo per lo sviluppo>>;
- b) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<e della Sezione per le garanzie>> sono soppresse;
- c) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<e della Sezione smobilizzo crediti PA>> sono soppresse;
- d) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole: <<responsabili del procedimento>> è inserita la seguente parola: <<amministrativo>>;
- e) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:
<< e bis) "spin off" di università ovvero di enti pubblici di ricerca: imprese alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di "spin off" secondo la pertinente disciplina interna;>>; f) la lettera g) del comma 1 è abrogata;
- g) le lettere i bis), i ter) e i quater) del comma 1 sono abrogate;

h) dopo la lettera i sexties) del comma 1 sono inserite le seguenti:

<< i septies) microcredito: finanziamento per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); i octies) operatore di microcredito convenzionato: soggetto convenzionato con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021; i nonies) immobili inutilizzati e complessi produttivi degradati: edifici e relative aree di pertinenza che si trovano in stato di inagibilità ed effettivo non utilizzo per degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), risultante da iscrizione al catasto alla categoria F/2 – Unità collabente oppure da dichiarazione di inagibilità rilasciata da autorità pubblica, ovvero edifici e relative aree di pertinenza già utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che si trovano in stato di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi della pertinente normativa in materia di classificazione degli interventi edilizi;

i decies) attività commerciale: attività economica compresa nella Sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; i undecies) centro cittadino: agglomerato urbano rientrante nelle zone omogenee A e B così come indicato nell'elaborato del piano regolatore comunale che individua la zonizzazione del sistema insediativo comunale in applicazione della pertinente normativa regionale;

i duodecies) attività di vendita di vicinato: gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 250 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h, della legge regionale 29/2005 di cui all'allegato E bis; i ter decies) comuni minori: i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dai dati statistici ufficiali disponibili alla data di presentazione della domanda;

i quater decies) servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato: attività economica di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 compresa nell'elenco di cui all'allegato E ter;

i quidecies) iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico: iniziative dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021;

i sedecies) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;

i septies decies) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali; i octies decies) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;

i novies decies) reshoring: rilocalizzazione nel territorio regionale di attività economiche che sono state delocalizzate dall'Italia al di fuori dell'Unione europea.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo la parola: <<bancaria>> è soppressa;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento mediante l'utilizzo di provvista a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa alla Banca ovvero la società di leasing convenzionata presso la quale intende stipulare il contratto di finanziamento, prima dell'avvio dell'iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione. Nel caso di microcredito, la domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa all'operatore di microcredito convenzionato presso il quale intende stipulare il contratto di finanziamento, prima dell'avvio dell'iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di leasing finanziario, la Banca convenzionata ovvero la società di leasing trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall'impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria FRIE o della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione, utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nel caso di microcredito, compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di microcredito, l'operatore di microcredito convenzionato trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall'impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<completata l'istruttoria>> è inserita la seguente parola:

<<amministrativa>>;

b) le lettere b) ed e) del comma 2 sono abrogate;

c) nel secondo periodo del comma 3 la parola: <<finanziati>> è sostituita dalla seguente parola:

<<deliberati>>;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. Le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione del finanziamento agevolato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità. Nel caso in cui al momento della deliberazione del finanziamento agevolato non sussistano sufficienti risorse finanziarie, le contribuzioni integrative sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze da parte della Segreteria FRIE ovvero della Segreteria Fondo per lo sviluppo. Con riferimento alle istanze per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l'ammissibilità all'ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze da parte della Segreteria FRIE ovvero della Segreteria Fondo per lo sviluppo. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L'ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata alla Banca ovvero alla società di leasing convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione, e dell'eventuale contribuzione integrativa. La Banca convenzionata assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale ovvero, nel caso dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 18 bis, al cinquanta per cento del loro totale>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nel caso del microcredito, la concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata all'operatore di microcredito convenzionato ai fini della stipulazione del contratto di microcredito con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, e dell'eventuale contribuzione integrativa. L'operatore di microcredito convenzionato assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.>>;

c) al comma 3 le parole: <<, con riferimento rispettivamente all'Euribor a sei mesi e al tasso fisso pari all'IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo di durata dei finanziamenti medesimi>> sono soppresse.

art. 8 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Salvo quanto previsto al comma 1 bis, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta della Banca ovvero della società di leasing convenzionata, alla prestazione di

garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente;

<<1.1 Nel caso di microcredito, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta dell'Operatore convenzionato, esclusivamente alla prestazione di garanzie personali.>>;

c) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Il Comitato di gestione può predeterminare con propria deliberazione quote minime di garanzia che devono assistere i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione>>; d) i commi 2 e 3 sono soppressi.

art. 9 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

b) al comma 4 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

c) al comma 5 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

d) nel primo periodo del comma 6 bis le parole: << qualora la domanda sia presentata prima dell'avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, ovvero>> sono soppresse; e) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

f) al comma 6 bis le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>> e la parola: <<anche>> è soppressa;

g) al comma 7 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

h) al comma 8 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

i) al comma 9 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

art. 10 modifiche all'articolo 9 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

b) al comma 2 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

c) al comma 3 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

d) al comma 4 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>.

art. 11 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola: <<concessi>> è soppressa e le parole: <<del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese>>;
- b) nel primo periodo del comma 1 bis la parola: <<concessi>> è soppressa;
- c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<dell'articolo 9, comma 2,>> sono inserite le seguenti parole: <<lettera d),>>.

art. 12 modifiche all'articolo 11 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE>>;
- b) al comma 1 bis le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE>>;
- c) al comma 1 ter le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE>>.

art. 13 modifiche all'articolo 14 del DPRReg 209/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dal seguente: <<3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE è pari a 100 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti FRIE è pari a 20 milioni di euro>>.

art. 14 inserimento degli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater del DPRReg 209/2012

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono inseriti i seguenti:

<< Art. 14 bis

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE)

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

- a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
- b) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
- c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.

2. Nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell'iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia. Tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al comma 2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 14 ter

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE per iniziative nel settore turistico)

1. Ai sensi all'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 14 quater

(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)

1. La misura delle contribuzioni integrative di cui agli articoli 14 bis e 14 ter è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 14 bis e 14 ter non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.>>

art. 15 modifica della rubrica del capo III del titolo II del DPRReg 209/2012

1. Nella rubrica del capo III del titolo II le parole: <<per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale>> sono soppresse.

art. 16 modifiche all'articolo 15 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: <<concessi>> è soppressa;

b) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: <<di cui alla lettera b);>> sono inserite le seguenti parole: <<nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese;>>;

c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: <<nell'allegato D;>> sono inserite le seguenti parole: <<nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese;>>;

- d) il comma 3 è soppresso;
- e) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole: <<regolamento (UE) n. 651/2014>> sono inserite le seguenti parole: <<e salve deroghe stabilite dalla normativa europea>>;
- f) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole: <<dell'articolo 9, comma 2,>> sono inserite seguenti le parole: <<lettera d),>>.

art. 17 modifiche all'articolo 16 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
- b) al comma 1 bis le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
- c) al comma 1 ter le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>> e dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) nel caso dei finanziamenti per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 18 bis.>>;
- d) al numero 1) della lettera a) del comma 2 le parole: <<iniziative di>> sono soppresse.

art. 18 modifiche all'articolo 17 del DPRReg 209/2012

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è inserito il seguente: <<5 bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, nel caso di leasing finanziario e di microcredito, i riferimenti alle banche convenzionate si intendono estesi alle società di leasing e agli operatori di microcredito.>>

art. 19 inserimento dell'articolo 18 bis del DPRReg 209/2012

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis

(Consolidamento finanziario e esigenze di credito a breve e medio termine)

1. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati:

- a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
- b) per il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta di cui al comma 5.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso una o più unità operative situate sul territorio regionale.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera a), assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

4. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), è calcolato con riferimento:

- a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:
- 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 6), del codice civile;
 - 2) costi per i servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 7), del codice civile;
 - 3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 9), del codice civile;
 - 4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera c), del codice civile.
- b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

5. L'importo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), può essere calcolato anche con riferimento a:

- a) l'importo dei crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;
- b) l'importo dei crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);
- c) l'importo dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede operativa nel territorio regionale, in conformità all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema).

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, i finanziamenti agevolati di cui al comma 5 assicurano una copertura massima del 100 per cento dei crediti vantati.

7. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della Banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del Testo unico bancario.>>.

art. 20 modifiche all'articolo 19 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: <<lettera b),>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<lettere a) e b) e dei finanziamenti di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera a),>>;
- b) al comma 3 le parole: <<per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera b),>>;
- c) al comma 5 bis le parole: <<comma 1>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<comma 2>>; d) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:

<<5 ter. In ogni caso l'importo massimo dei finanziamenti in essere a favore del medesimo beneficiario concessi ai sensi dell'articolo 18 bis non supera 300 mila euro.>>.

art. 21 inserimento degli articoli 19.1, 19.2 e 19.3 del DPR 209/2012

1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono inseriti i seguenti:

Art. 19.1

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo)

1. In conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento a:

- a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
- b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
- d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
- e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, in conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui tale finanziamento abbia la forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Art. 19.2

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo per iniziative nel settore turistico)

1. Nei casi di iniziative di cui all'articolo 16, in conformità all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo per lo sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari qualora si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 19.3

(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)

1. La misura delle contribuzioni integrative di cui agli articoli 19.1 e 19.2 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19.1 e 19.2 non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 3/2020.
3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.>>.

art. 22 abrogazione dei titoli II bis e III del DPRReg 209/2012

1. Il titolo II bis e il titolo III del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono abrogati.

art. 23 modifica all'articolo 31 del DPRReg 209/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 le parole: <<di cui al titolo II>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo>>.

art. 24 modifiche all'articolo 32 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo del comma 1 le parole: <<di tre>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<per tre>>;
- b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
- c) il comma 2 è soppresso.

art. 25 modifiche all'articolo 34 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<di cui al titolo II, degli incentivi di cui al titolo II bis ed i beneficiari finali delle garanzie agevolate di cui al titolo III>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo>>;
- b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<ovvero della garanzia agevolata>> e le parole: <<o l'operazione finanziaria garantita>> sono soppresse;
- c) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<Banche convenzionate e Cogaranti, nonché>> sono sostituite dalla seguente parola: <<e>>;
- d) alla lettera e) del comma 1 le parole: <<Banche convenzionate e Cogaranti, nonché>> sono sostituite dalla seguente parola: <<e>>;
- e) al comma 2 le parole: <<agevolati di cui al titolo II>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>>.

art. 26 modifica all'articolo 35 del DPRReg 209/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è abrogato.

art. 27 modifica all'articolo 36 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<la Banca convenzionata>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<l'istituto finanziario convenzionato>>;

b) al comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 le parole: <<le Banche convenzionate ed i Cogaranti, nonché>> sono soppresse.

art. 28 sostituzione dell'articolo 37 del DPRReg 209/2012

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dal seguente:

<< Art. 37

(Annullamento e revoca)

1. La deliberazione di concessione dei finanziamenti agevolati è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, nonché di risoluzione contrattuale o dichiarazione di decadenza del beneficio del termine.>>

art. 29 modifiche all'articolo 38 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: <<Revoca>> è sostituita dalla seguente parola: <<Restituzione>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'annullamento e la revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 37 comportano la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 2, commi 15 e 16, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>>;

c) al comma 3 le parole: <<dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<in applicazione del comma 1>>;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

<<3 bis. In deroga al comma 1, in caso di violazione, entro i primi 3 anni della durata del finanziamento agevolato per le PMI ed entro i primi 5 anni della durata del finanziamento agevolato per le grandi imprese, dell'obbligo di mantenimento della sede operativa di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), l'eventuale contribuzione integrativa, concessa ai sensi dell'articolo 14 bis o dell'articolo 19.1, è rideterminata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato e l'importo eccedente è restituito in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. La contribuzione integrativa non è rideterminata o revocata se la violazione interviene trascorsi i termini di cui al primo periodo.>>.

art. 30 abrogazione degli articoli 39 e 39 bis del DPRReg 209/2012

1. Gli articoli 39 e 39 bis del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono abrogati.

art. 31 abrogazione dell'allegato A al DPRReg 209/2012

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 209/2012 è abrogato.

art. 32 inserimento degli allegati E bis ed E ter al DPREg 209/2012

1. Dopo l'allegato E al decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono inseriti l'allegato E bis, contenuto nell'allegato 1 al presente decreto, e l'allegato E ter, contenuto nell'allegato 2 al presente decreto.

art. 33 entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera i quindices), 14 quater, comma 1, e 19.3, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 209/2012, come modificati dagli articoli 3, 14 e 21, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata del presente regolamento.

Allegato 1
(riferito all'articolo 32)

Allegato E bis
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i duodecies)
Attività di vendita di vicinato

Codice ATECO	Tipologia attività
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Allegato 2
(riferito all'articolo 32)

Allegato E ter
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i quater decies)
Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato

Codice ATECO	Tipologia attività
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01	Riparazione di strumenti musicali
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie (non a gettone)
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)